



Provincia di Modena

Ambiente e Sviluppo sostenibile

Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n° 66 del 25/04/2015

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO 2014 DEL PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE 2008-2012.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

Con le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, n. 2009/179 CE e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000".

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25/03/2005, ha emanato il Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25/03/2005, ha emanato il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.

Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio”.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 13/02/2006 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" sono stati individuati i SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive comunitarie “Uccelli” e “Habitat” sopra citate.

La Regione Emilia Romagna ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7.10.13, le “*Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) Recepimento DM n. 184/07 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di

incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/04”.

La Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 denominata “Disposizioni in materia ambientale” agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE.

La Provincia di Modena , in adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 e della D.G.R. 1191/2007, ha provveduto, con deliberazione di Consiglio n. 223 del 11/12/2013 e con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014, ad adottare ed approvare rispettivamente, per quanto di competenza, le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) di 18 siti ed i Piani di Gestione (PdG) di 7 siti della Rete Natura 2000, di propria competenza.

Premesso che le Regioni hanno la responsabilità di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Visto lo “Studio di incidenza” predisposto dalla Provincia di Modena e trasmesso con prot. 27737/2015.

Visto il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale prot. n.0784 del 22/4/2015 (assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42198 del 23/4/2015).

Considerato quanto espresso nell'allegato A del presente atto che costituisce la nota tecnica di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n° 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) approvare la Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio provinciale 2008-2012 aggiornamento 2014 della Provincia di Modena, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- 2) di approvare la nota tecnica di riferimento (Allegato A) con le relative prescrizioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che la presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni e della “Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/04” approvata con D.G.R. n. 1191 del 30.07.2007.

Allegato A

NOTA TECNICA

Dati generali del piano

“Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale 2008-2012”.

Motivazioni del Piano

Inquadramento del Piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. (art. 10, comma 1, Legge n. 157/1992). Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori (art. 10, comma 7, Legge n. 157/1992). Tra gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria regionale, figurano la Carta delle vocazioni faunistiche, gli indirizzi per la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e i piani faunistico-venatori provinciali (art. 3, comma 1, L.R. n. 8/1994). Con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche, la Regione approva gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (art. 5, L.R. n. 8/1994).

Le Province approvano i propri piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, in conformità ai contenuti della Carta delle vocazioni faunistiche, oltre che agli indirizzi regionali in materia (art. 7, L.R. n. 8/1994).

Finalità dell'aggiornamento del Piano

La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 103/2013, ha confermato i contenuti degli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 5 della L.R. n. 8/1994" e ha previsto che le Province provvedano a inserire nei propri Piani faunistico-venatori la "Definizione delle densità obiettivo delle specie di Ungulati", ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, al fine di garantire la coerenza dei Piani medesimi con la "Carta delle vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" aggiornata con la medesima deliberazione Assembleare.

La Provincia di Modena, con l'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale 2008- 2012, effettua il recepimento di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 103/2013.

L'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale 2008-2012 contiene inoltre la modifica del confine tra il comprensorio faunistico C1 e il comprensorio faunistico C2 al fine di rendere il confine tra i due comprensori di facile individuazione, posizionandolo lungo l'arteria stradale che segna il passaggio dal comparto collinare a quello pianiziale (Strada Provinciale 467 Pedemontana).L

Piano soggetto a Valsat.

Il livello di interesse: provinciale (Provincia di Modena).

Tipologia di interesse: pubblico.

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

Area interessata dalle opere e interventi previsti:

L'aggiornamento del Piano interessa il territorio provinciale posto a Sud della Strada Provinciale 467 Pedemontana che segna il nuovo confine tra i comprensori faunistici C1 e C2.

Le modifiche previste rispetto al Piano vigente sono:

1. Definizione delle nuove densità obiettivo del Capriolo;
2. Definizione della soglia massima di danno sulla base della quale rapportare il prelievo della specie Cinghiale;
3. Modifica del confine tra i comprensori faunistici omogenei C1 e C2;

Definizione delle nuove densità obiettivo del Capriolo

Le densità obiettivo fissate dal vigente Piano faunistico venatorio provinciale nei comprensori faunistici sono :

- zero capi/km² nel comprensorio C1;
- 10 - 15 capi/km² nel comprensorio C2, fatta eccezione per la fascia settentrionale di contenimento nella quale le densità sono fissate in 5 e 8 capi/km²; nelle unità territoriali di gestione (UTG) a ridosso del comprensorio C3, con tasso di boscosità pari o superiore al 60% della loro superficie, sono tuttavia ammesse consistenze sino a 20 capi/km²;
- 10 - 25 capi/km² nel comprensorio C3.

Con l'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale 2008-2012 si prevedono le seguenti nuove densità obiettivo per il Capriolo:

- Densità obiettivo pari a zero in tutti i territori di pianura, coincidenti con l'intero comprensorio faunistico C1 e con la porzione pianeggiante del comprensorio faunistico C2, identificabile con i distretti I e L e con la porzione dei distretti B, F e H, ricadente a Nord della fascia di contenimento;
- Mantenimento della fascia di contenimento a densità decrescente nella porzione settentrionale del comprensorio C2, finalizzata a limitare il flusso di individui verso il comprensorio C1 e a tutela della porzione del comprensorio C2 a maggiore vocazione agricola e maggiormente soggetta a danni ed incidenti stradali. Le densità obiettivo in tale fascia di contenimento sono rimodulate come di seguito:
 - o nei primi 2,5 Km in 3 capi/km²;
 - o nei successivi 2,5 Km in 5 capi/km².
- Nei distretti che ricadono in fasce a densità obiettivo differenti, le singole UTG assumono la densità obiettivo della fascia in cui ricade la proporzione maggiore della loro superficie.
- Densità obiettivo compresa tra 11 e 15 capi/kmq nella fascia di collina coincidente con i distretti dell'ATC MO2 A, C, E nonché con le porzioni dei distretti B, D, G, H ricadenti a Sud della fascia di contenimento.
- Densità obiettivo maggiore di 15 capi/kmq nei distretti montani dell'ATC MO3.

Definizione della soglia massima di danno sulla base della quale rapportare il prelievo della specie Cinghiale

Il vigente Piano faunistico venatorio provinciale fissa le densità obiettivo del Cinghiale nei comprensori C1 e C2 pari a zero. In base alla distribuzione del Cinghiale in provincia, si rileva una corrispondenza pressoché totale tra area critica per i danni arrecati dalla specie e il comprensorio C2. Nel comprensorio C1 di pianura, in considerazione delle caratteristiche ambientali, non è ammesso il prelievo venatorio del Cinghiale. Eventuali esemplari presenti possono essere rimossi unicamente tramite il ricorso ai piani di controllo. Nel comprensorio C2 è previsto un valore economico di riferimento, da utilizzare in sinergia al parametro densità, per garantire il conseguimento dell'obiettivo di densità zero. La densità obiettivo zero, deve essere applicata a tutto il territorio incluso nei comprensori C1 e C2, a prescindere dalla natura amministrativa dei sub-ambiti che lo compongono. Nei comprensori C2 e C3, ove è prevedibile la presenza dei cinghiali ed è ammessa l'attività venatoria, è previsto un valore economico di riferimento (importo soglia). Nel caso l'ammontare economico del danno superi detto valore, in territorio ATC, dovranno essere le singole squadre di braccata/gruppi di girata a risarcire l'importo calcolato per differenza. Il valore di riferimento, in prima approssimazione, è fissato in 50 €/kmq. Esso è stato calcolato con rimando al 2003, ovvero all'anno del settennio trascorso in cui l'ammontare economico dei danni provocati dal Cinghiale ha segnato il valore minimo.

Nel comprensorio C3 la gestione del Cinghiale è di tipo conservativo, collegata esclusivamente alla soglia economica di danneggiamento.

L'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico-venatorio provinciale 2008-2012, sulla scorta di analisi condotte su dati recenti, conferma e amplia l'area a maggior rischio di danneggiamento individuata dal vigente Piano faunistico. Viene pertanto fissato un obiettivo gestionale non conservativo, a cui corrisponde una soglia massima di danno per unità di gestione pari a 0 €/Km², in tutti i distretti afferenti all'Ambito di caccia MO2, estendendolo ai distretti dell'ATC MO3 confinanti (distretti A, B, H, G, E, I). Nei distretti di competenza dell'ATC MO3 a gestione conservativa della specie (distretti C, D, F, L.), in linea con quanto riportato nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche, il prelievo viene programmato annualmente in funzione del livello di danno alle colture, prevedendo soglie massime di danno tollerabile per distretto o gruppo di distretti. Nei distretti a gestione conservativa del Cinghiale, la soglia massima di danno per unità di gestione viene quindi assegnata come di seguito:

- Distretti C, D, L: € 5,0/Km²;
- Distretto F: € 6,3/Km².

Modifica del confine tra i comprensori faunistici omogenei C1 e C2

L'attuale suddivisione del territorio provinciale in tre comprensori omogenei è modificata attraverso lo spostamento verso Nord del confine tra comprensorio C1 e comprensorio C2. Con l'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico-venatorio provinciale 2008-2012 viene fissato il nuovo confine lungo la Strada Provinciale 467 Pedemontana.

Relazione tecnica descrittiva dell'area d'intervento e del sito

Siti Natura 2000 interessati

L'aggiornamento del Piano interessa otto Siti Natura 2000:

- IT4040001 - SIC-ZPS - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
- IT4040002 - SIC-ZPS - Monte Rondinaio, Monte Giovo
- IT4040003 - SIC-ZPS - Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea
- IT4040004 - SIC-ZPS - Sassoguidano, Gaiato
- IT4040005 - SIC-ZPS - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere
- IT4040006 - SIC - Poggio Bianco Dragone
- IT4040007 - SIC - Salse di Nirano
- IT4040013 - SIC - Faeto, Varana, Torrente Fossa

Indicazione dell'eventuale presenza d'Aree protette

L'aggiornamento del Piano interessa anche le aree protette presenti nel territorio provinciale: Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese, Parco dei Sassi di Roccamalatina, Riserva Naturale di Sassoguidano, Riserva Naturale delle Salse di Nirano.

Descrizione dei Siti Natura 2000

Per le informazioni circa la caratterizzazione ambientale, gli habitat e le specie di interesse comunitario dei Siti Natura 2000 si rimanda ai contenuti:

- Relazioni illustrative dei Siti Natura 2000 contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di gestione (Delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 223 del 11/12/2013)
- Carta degli habitat dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna (Det. n. 13910/2013)
- Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio (Det. n. 81/2008)

Descrizione dell'area interessata dall'Aggiornamento del Piano

La superficie agro-silvo-pastorale (SASP) provinciale è ripartita dall'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico-venatorio provinciale 2008-2012 in tre comprensori. Il comprensorio C1 risulta il più vasto dei tre, includendo il 45% della SASP provinciale. Dal punto di vista altitudinale si sviluppa dalla bassa pianura sino a una quota massima di 100 m.s.l.m. ed è il comparto della provincia il cui si ha il massimo sviluppo del reticolo stradale: circa 2.596 Km lineari, pari al 54% del totale. Dal punto di vista ambientale nel comprensorio C1 si nota la preponderanza dei seminativi semplici e la rilevante incidenza delle aree antropiche sul totale della superficie (22.469 ettari, approssimativamente al 17% del totale). La SASP del nuovo comprensorio C2 raggiunge un'estensione pari a 82.278 ettari, pari al 35% del totale della SASP provinciale. Dal punto di vista altitudinale il comparto si colloca in un intervallo compreso fra 100 e 1.100 m.s.l.m. Lo sviluppo del reticolo stradale assume un valore nettamente inferiore rispetto all'adiacente comprensorio C1: 1.627 Km circa. Da un punto di vista ambientale sono i seminativi in aree non irrigue ad occupare la maggior proporzione della superficie, mentre poco estesi risultano i seminativi semplici. Si osserva uno sviluppo importante di alcune tipologie forestali e la comparsa degli affioramenti rocciosi. Infine, l'estensione delle aree antropiche risulta estremamente contenuta: 7.050 ettari circa. Il comprensorio C3 non subisce variazioni di confine. L'area interessata dal Piano (comprensori C2 e C3) occupa una superficie agro-silvo-pastorale complessiva di 129.814 ettari, pari al 55% della superficie provinciale.

COMPENSAZIONE	SUPERFICIE (SASP) ETTARI	ESTENSIONE %
C1	107.943	45,0
C2	82.278	35,0
C3	47.536	20,0
TOTALE PROVINCIALE	237.757	100,0

Tabella 1 – Ripartizione della SASP provinciale nei tre comprensori omogenei e quota percentuale racchiusa in ciascun comprensorio rispetto al totale provinciale

Interferenze tra modifiche previste dall'aggiornamento del piano e il sistema ambientale dei siti natura 2000

Identificazione dei fattori perturbazione e degrado derivanti dal Piano

Per ogni modifica prevista dal Piano vengono indicati nei paragrafi seguenti i possibili effetti negativi sugli habitat e sulle specie di fauna selvatica, tenuto tuttavia conto delle prescrizioni e dei divieti già previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio:

- D.G.R. n. 1419/2013 (Misure generali di conservazione dei siti natura 2000);
- Delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 223 del 11/12/2013 (Adozione delle Misure Specifiche di Conservazione);
- Det. n. 81 del 21 agosto 2008 (Valutazione d'Incidenza del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2008-2012 della Provincia di Modena).

Definizione delle nuove densità obiettivo del Capriolo

Il confronto tra attuali densità obiettivo e nuove densità obiettivo del Capriolo negli otto Siti Natura 2000, evidenzia una sostanziale riconferma degli obiettivi di densità previsti per la specie. Non si identificano pertanto nuovi possibili effetti negativi su habitat e specie, tenuto conto delle prescrizioni e dei divieti già previsti dal quadro normativo vigente.

SITO NATURA 2000	DENSITA' OBIETTIVO VIGENTE PIANO FAUNISTICO (CAPI/KM ²)	DENSITA' OBIETTIVO AGGIORNAMENTO 2014 PIANO FAUNISTICO (CAPI/KM ²)
IT4040001	10-25	>15
IT4040002	10-25	>15
IT4040003	10-15	11-15
IT4040004	10-15	11-15
IT4040005	10-25	>15
IT4040006	10-25	>15
IT4040007	5	3
IT4040013	in parte 8 e in parte 10-15	in parte 5 e in parte 11-15

Tabella 2 – Confronto tra le densità obiettivo del Capriolo previste dal vigente Piano faunistico venatorio provinciale e quelle previste dall'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale

Definizione della soglia massima di danno sulla base della quale rapportare il prelievo della specie Cinghiale

Gli obiettivi di pianificazione relativi al Cinghiale sono fondamentalmente due:

- gestione conservativa della specie, con soglia economica di danno maggiore di zero (5 €/Km², 6,3 €/Km²) e conseguente densità prevista maggiore di 0 capi/km²;
- gestione non conservativa della specie, con soglia economica di danno pari a 0 €/Km² e conseguente densità prevista pari a 0 capi/km².

Il confronto illustrato in Tabella 3 tra attuali densità obiettivo e nuove densità obiettivo del Cinghiale nei Siti Natura 2000, evidenzia una riconferma degli obiettivi di densità previsti per la specie, a eccezione del Sito IT4040006 Poggio Bianco Dragone. Per tale Sito le misure specifiche di conservazione prescrivono che *“È vietata l'eradicazione delle specie di ungulati selvatici che frequentano il sito con la sola eccezione del daino”*. Tuttavia il Sito IT4040006 è in parte anche interessato dalla gestione conservativa della specie Cinghiale (con conseguente densità obiettivo maggiore di 0 capi/km²) rispettando pertanto complessivamente la prescrizione prevista dalle MSC nel Sito. Non si identificano pertanto nuovi possibili effetti negativi su habitat e specie, tenuto conto delle prescrizioni e dei divieti già previsti dal quadro normativo vigente.

SITO NATURA 2000	DENSITA' OBIETTIVO VIGENTE PIANO FAUNISTICO (CAPI/KM ²)	DENSITA' OBIETTIVO AGGIORNAMENTO 2014 PIANO FAUNISTICO (CAPI/KM ²)
IT4040001	>0	>0
IT4040002	>0	>0
IT4040003	0	0
IT4040004	0	0
IT4040005	>0	>0
IT4040006	>0	0
IT4040007	0	0
IT4040013	0	0

Tabella 3 – Confronto tra le densità obiettivo del Cinghiale previste dal vigente Piano faunistico venatorio provinciale e quelle previste dall'Aggiornamento 2014 del Piano faunistico venatorio provinciale

Modifica del confine tra i comprensori faunistici omogenei C1 e C2

Lo Studio di incidenza del vigente Piano faunistico venatorio provinciale identificava i fattori di minaccia e relative misure di mitigazione per comprensori omogenei. Le conseguenti prescrizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza, anch'esse definite per comprensori omogenei, rimangono pertanto valide anche a seguito della modifica di confine prevista dall'Aggiornamento 2014 del

Piano poichè l'ubicazione dei Siti Natura 2000 nei comprensori faunistici omogenei rimane inalterata.

SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA DEL PIANO

Determinazione della significatività dell'incidenza del Piano sugli habitat

Le modifiche apportate dall'aggiornamento del Piano si ritiene che non producano incidenze negative significative sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti interessati dall'aggiornamento.

Determinazione della significatività dell'incidenza del Piano sulle specie obiettivo di conservazione

Le modifiche apportate dall'aggiornamento del Piano si ritiene che non producano incidenze negative significative sulle specie di interesse comunitario presenti nei siti di RN2000 interessati dall'aggiornamento.

MISURE DI MITIGAZIONE E SOLUZIONI ALTERNATIVE

Misure di mitigazione delle incidenze su habitat e specie

Rispetto al Piano in vigore si ritiene che l'aggiornamento del Piano non abbia incidenze significative pertanto non vengono previste ulteriori soluzioni mitigative rispetto a quelle già previste dalla Valutazione di incidenza del Piano Faunistico in Vigore.

Definizione delle nuove densità obiettivo del Capriolo

Nessuna ulteriore mitigazione.

Definizione della soglia massima di danno sulla base della quale rapportare il prelievo della specie Cinghiale

Nessuna ulteriore mitigazione.

Modifica del confine tra i comprensori faunistici omogenei C1 e C2

Nessuna ulteriore mitigazione.

In considerazione di quanto sopra esposto si può ritenere, pertanto, che l'aggiornamento del piano non abbia incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito, a condizione che siano rispettate le prescrizioni già impartite con la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio, che prevedono l'applicazione di misure di mitigazione e/o soluzioni alternative per ciascun Sito indicate con la sigla ^(M)XX ed esplicate nella tabella 1 di seguito riportate:

IT4040001 - [Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano](#)

^(M)CC; ^(M)RPP; ^(M)CPP; ^(M)DFT; ^(M)UI; ^(M)IS; ^(M)CR; ^(M)PCS; ^(M)AAC; ^(M)CBU; ^(M)SO; ^(M)DAV.

IT4040002 - [Monte Rondinaio, Monte Giovo](#)

^(M)CC; ^(M)RPP; ^(M)CPP; ^(M)UI; ^(M)IS; ^(M)CR; ^(M)PCS; ^(M)AAC; ^(M)CBU; ^(M)DAV.

IT4040003 - [Sassi di Roccamalatina](#)

^(M)CC; ^(M)RPP; ^(M)CPP; ^(M)S; ^(M)DFT; ^(M)CR; ^(M)PCS; ^(M)AAC; ^(M)CBU; ^(M)SO; ^(M)DAV.

IT4040004 - [Sassoguidano, Gaiato](#)

^(M)CC; ^(M)RPP; ^(M)DFT; ^(M)CR; ^(M)PCS; ^(M)AAC; ^(M)CBU; ^(M)SO; ^(M)DAV.

IT4040005 - [Alpesigola, Sasso Tignoso](#) e Monte Cantiere

(M)CC; (M)RPP; (M)CPP; (M)DFT; (M)UI; (M)IS; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CBU; (M)SO; (M)DAV.

IT4040006 - [Poggio Bianco Dragone](#)

(M)CC; (M)RPP; (M)CPP; (M)DFT; (M)UI; (M)IS; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CBU; (M)DAV.

IT4040007 - [Salse di Nirano](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CBU; (M)SO.

IT4040009 - [Manzolino](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)SS;
(M)DAV.

IT4040010 - [Torrazzuolo](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)CBU;
(M)SS; (M)DAV.

IT4040011 - [Cassa di espansione del Fiume Panaro](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)CPP; (M)S; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)CBU; (M)DAV.

IT4040012 - [Colombarone](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)DAV.

IT4040013 - [Faeto, Varana, Torrente Fossa](#)

(M)CC; (M)RPP; (M)DFT; (M)PCS; (M)AAC; (M)CBU; (M)SO.

IT4040014 - [Valli Mirandolesi](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)SS;
(M)SO; (M)DAV.

IT4040015 - [Valle di Gruppo](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)SS;
(M)SO; (M)DAV.

IT4040016 - [Siepi e canali di Resega-Foresto](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)DAV.

IT4040017 - [Valle delle Bruciate e Tresinaro](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)CBU; (M)DAV.

IT4040018 - [Le Meleghine](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)SS; (M)DAV.

IT4030011 - [Casse di espansione del Secchia](#)

(M)CC; (M)GA; (M)EZU; (M)MCI; (M)RPP; (M)CPP; (M)S; (M)DFT; (M)CR; (M)PCS; (M)AAC; (M)CUR; (M)SS; (M)DAV.

Tabella esplicativa dei codici sintetici delle misure di mitigazione e/o soluzioni alternative prescritte per i Siti di Rete Natura 2000

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti
(M)CC - Predisporre indagini faunistiche, censimenti e monitoraggi volti a definire i principali aspetti quali-quantitativi inerenti le specie di interesse comunitario.
(M)GA - Conservare la vegetazione elofitica ed evitare la variazione dei livelli idrici, nel periodo marzo-luglio, all'interno dei siti della Rete Natura 2000 inseriti nel comprensorio C1.
(M)EZU - Subordinare il rinnovo di A.F.V. ed appostamenti fissi di caccia al mantenimento o aumento dell'attuale estensione delle zone umide e al mantenimento delle condizioni idonee alla fauna selvatica. Nelle oasi di protezione della fauna selvatica prevedere strategie d'intervento per conservare e gestire le zone umide.
(M)MCI - Prevedere il mantenimento per tutto l'anno di almeno il 10% della superficie della zona umida in condizioni idonee alla fauna con abitudini acquatiche.
(M)RPP - Promuovere il mantenimento ed il recupero di prati e pascoli ed incentivarne l'ampliamento. Nei prati compresi nell'elenco di cui al punto 1 della DGR 1224/2008 (pag. 151 del BUR n. 138 del 2008) le operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea o altra operazione equivalente sono vietati nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Sono tuttavia fatti salvi obblighi e deroghe contenuti nella DGR 1224/2008 punto 1).
(M)CPP - Evitare il taglio e di arbusteti al di fuori delle aree forestali (nelle aree forestali è vietato ai sensi dell'art. 25 delle P.M.P.F.) nei periodi coincidenti con la fase riproduttiva delle specie faunistiche di interesse comunitario.
(M)S - E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
(M)DFT - Predisporre regolamenti per l'accesso alle oasi, allestendo percorsi e strutture per l'osservazione della fauna selvatica. Subordinare il rinnovo di AFV ed appostamenti fissi di caccia alla predisposizione di misure atte a preservare la fauna selvatica dal disturbo causato dall'attività

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti

ricreativa.
(M)UI - Progettare campagne di informazione/sensibilizzazione alle categorie sociali maggiormente interessate. Nei casi in cui l'uccisione di specie tutelate sia riconducibile, con ragionevole certezza, all'attività venatoria, istituire zone di protezione.
(M)IS - Nei Siti frequentati dal lupo, che risultano frammentati da arterie stradali di importanza anche secondaria (SP, SC), predisporre dispositivi atti a diminuire il rischio di collisione con automezzi (es. segnali di avvertimento con sensori luminosi).
(M)CR - Vietare la cattura di fauna selvatica con reti nei siti inseriti nel comprensorio C1, durante le stagioni venatorie, con l'eccezione delle giornate di silenzio venatorio. Nei Siti inclusi nei comprensori C2 e C3, in cui sono presenti rapaci diurni tutelati e/o specie che nidificano a terra, vietare la cattura di fauna selvatica con reti nel periodo gennaio-luglio. Nei siti in cui il lupo è segnalato, vietare la cattura di fauna selvatica con reti nel periodo gennaio-agosto. Sono escluse dall'applicazione della presente misura le catture a scopo di ricerca e studio (es. inanellamento degli uccelli a scopo scientifico).
(M)PCS - Nei siti inseriti nel comprensorio C1, durante la stagione venatoria, limitare l'attività con sparo alle giornate di silenzio venatorio. Nel periodo marzo-luglio vietare l'attività con sparo. Utilizzare trappole a cassetta tutto l'anno. Nei comprensori C2 e C3, nei siti in cui sono presenti rapaci diurni e/o specie che nidificano a terra, limitare le girate al cinghiale e gli interventi alla volpe (in battuta e con cane da tana) a tre azioni annue di cui solo una nel periodo gennaio-luglio. Relativamente ai rapaci diurni, mantenere una distanza dai siti di nidificazione, pari almeno a 150 metri. Nei siti in cui il lupo è segnalato, le girate al cinghiale e gli interventi alla volpe dovranno essere limitate a tre azioni annue, di cui una sola nel periodo gennaio-agosto. Riguardo il tiro da punto fisso dotato di schermatura (altana o postino a terra), nei siti in cui sono presenti rapaci diurni, interdire l'attività, nel periodo gennaio-luglio, in un intorno di 500 metri dai siti di nidificazione.
(M)AAC - Vietare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.
(M)CUR - Vietare la cattura di uccelli a scopo di richiamo in tutti i siti inseriti nel comprensorio C1.
(M)CBU - Vietare i censimenti in battuta agli ungulati nei Siti inseriti nel comprensorio C1, durante le stagioni venatorie, con l'eccezione delle giornate di silenzio venatorio. Ove sono presenti garzaie o specie che nidificano a terra, vietare l'attività nel periodo gennaio-luglio. Nei comprensori C2 e C3 in cui sono presenti rapaci diurni e/o specie che nidificano a terra, vietare l'attività nel periodo gennaio-luglio. Nei siti in cui il lupo è segnalato, vietare l'attività nel periodo gennaio-agosto.
(M)SS - Nei Siti, circoscrivere l'attività di sparo a salve ai soli allevamenti ittici. Prevedere e sostenere la graduale sostituzione dello sparo a salve con altri accorgimenti (es. protezioni passive,

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti

strutturazione degli invasi etc.) che tutelino le specie non bersaglio.

(M)SO - Organizzare attività di sorveglianza nei siti in cui nidificano specie ad elevato rischio di incidenza (alcuni rapaci diurni, cicogna etc.).

(M)DAV – Vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; per la stagione venatoria 2008/09 le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.

Il Direttore di Area ROMPIANESI

GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____